

propria incompetenza per territorio. Sul conflitto negativo di competenza instauratosi, la Corte di cassazione si è pronunciata con sentenza del 23 gennaio 2017 ravvisando la competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento alla contestazione associativa a carico di Carndente Tartaglia Giuseppe e la competenza del tribunale di Napoli nei confronti degli altri imputati e in relazione a tutte le altre ipotesi di reato. Entrambi i processi, in ragione di quanto sinora evidenziato, si trovano dinanzi alle rispettive autorità giudiziarie competenti nella fase iniziale del dibattimento.

Queste le imputazioni contenute nel decreto che dispone il giudizio emesso in data 17 febbraio 2015 dal Gup del tribunale di Napoli nel processo relativo alla scarica di Chiaiano.

Imputati: Carandente Tartaglia Giuseppe.

l) p. e p. dall'articolo 416-bis - I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma, c. p. perché, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, partecipava - quale organizzatore del settore dei rifiuti - ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da Bardellino Antonio (anni 1.981 - 1988), poi, da Francesco Schiavone di Nicola, da Francesco Bidognetti, da Iovine Mario e da De Falco Vincenzo (1988 - 1991), poi dai soli Francesco Schiavone di Nicola e da Francesco Bidognetti, infine da Luigi Guida, Setola Giuseppe, Schiavone Francesco di Luigi, Schiavone Nicola di Francesco e Zagaria Michele e Pasquale - anche in accordo con Bidognetti Francesco e Schiavone Francesco detto Sandokan (detenuti rispettivamente dalla fine del 1993 e dall'estate 1998) che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:

- il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
- il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
- l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
- l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
- il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
- il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni-in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe in danno della CEE, usura ed altro);
- assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali;
- l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali (nel tempo, la NCO di Raffaele Cutolo, il gruppo Nuvoletta, il gruppo

- Bardellino, il gruppo De Falco, il gruppo Caterino ed il gruppo Quadrano) e la repressione violenta dei contrasti interni;
- il conseguimento infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti.

In particolare, il Carandente Tartaglia Giuseppe - originariamente legato ad esponenti apicali dei clan Nuvoletta di Marano, Mallardo di Giugliano e, successivamente anche al clan Polverino - partecipava alla fazione capeggiata da Michele e Pasquale Zagaria a cui prestava un rilevante contributo organizzativo in qualità di imprenditore operante nello strategico settore della gestione del ciclo legale ed illegale dei rifiuti, controllato dal clan dei casalesi e dalla famiglia Zagaria, consentendo, tra l'altro, a tali esponenti del clan di partecipare alle attività imprenditoriali del settore attraverso la copertura rappresentata dalle sue aziende; proponeva ed acquisiva commesse ed appalti, manifestandosi come imprenditore camorrista capace - anche attraverso i necessari contatti istituzionali - di affrontare e risolvere i costanti momenti di emergenza succedutisi nel tempo in regione Campania ed avvalendosi della forza egemonica della famiglia Zagaria nel controllo degli affari illeciti ed economici sul territorio, organizzando tra l'altro le attività finalizzate all'acquisizione dell'appalto ed alla gestione della discarica di Chiaiano come descritto nei capi che seguono; manteneva, infine, rapporti di cointeressenza con altre organizzazioni criminali che lo riconoscevano come soggetto rappresentante nel settore dei rifiuti di Michele e Pasquale Zagaria. In provincia di Napoli e Caserta, condotta perdurante.

Carandente Giovanni, Carandente Tartaglia Franco, Carandente Tartaglia Mauro, Chimenz Gregorio, D'amico Antonio.

2) p. e p. dall'articolo 416 del codice penale, articolo 7 della legge n. 203 del 1991 perché, nelle qualità in rubrica indicate si associavano tra loro (e con Carandente Tartaglia Giuseppe che partecipava con la condotta già contestata al precedente capo 1) allo scopo di commettere i delitti successivamente descritti, fra i quali il traffico illecito di rifiuti, la frode in pubbliche forniture e la truffa ai danni di enti pubblici, le falsità in atti e certificazioni e la violazione delle norme in materia ambientale e di quelle preposte alla corretta realizzazione della discarica di Chiaiano a tutela della salute pubblica. Con l'aggravante derivante dall'aver realizzato la condotta allo scopo di favorire l'attribuzione illecita del subappalto per la realizzazione e la gestione della discarica di Chiaiano alle ditte di Carandente Tartaglia Giuseppe, esponente imprenditoriale di rilievo del clan Zagaria, con ciò consentendo al gruppo camorristico il conseguimento di ingenti profitti ed il rafforzamento del proprio controllo criminale nello strategico settore della gestione dei rifiuti in Campania. In Napoli ed altri luoghi in Campania almeno fra il maggio 2008 ed il novembre 2011.

Carandente Tartaglia Giuseppe, Carandente Tartaglia Giovanni, Carandente Tartaglia Franco, Carandente Tartaglia Mauro, D'amico Antonio, Chimenz Gregorio.

3) del delitto p. e p. dagli articoli 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 7 della legge n. 203 del 1991 perché, con le qualità in rubrica indicate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate - al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel vantaggio patrimoniale derivante dai risparmi aziendali per il mancato smaltimento norma di legge dei rifiuti speciali non pericolosi prelevati presso i cantieri edili e le discariche da realizzare - effettuavano la demolizione e trasformazione, nonché il trasporto di notevoli quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, trasferendoli senza documento di trasporto e/o formulario d'identificazione. Inoltre, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, organizzavano, trasportavano e gestivano abusivamente nella discarica non autorizzata di Giugliano in Campania, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al CER 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 "rifiuti speciali non pericolosi") o CER 17 05 03 * (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose - rifiuti speciali pericolosi), successivamente conferendoli presso la discarica di Chiaiano in corso di esecuzione quali materiali utilizzabili per l'allestimento dell'invaso. Con l'aggravante derivante dall'aver realizzato la condotta allo scopo di favorire l'attribuzione di ingenti profitti a Carandente Tartaglia Giuseppe, esponente imprenditoriale di rilievo del gruppo camorristico denominato clan Zagaria.

In Giugliano in Campania e Napoli, almeno fino al novembre 2011.

Carandente Tartaglia Giuseppe, Carandente Tartaglia Giovanni; Carandente Tartaglia Franco, Carandente Tartaglia Mauro, Apicella Pasquale, Granzio Antonio, Chimenz Gregorio, D'amico Antonio.

4) del delitto p.e p. dagli articoli 110, 81 capoverso, 356 - 640, comma 2, del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991 perché, in concorso tra loro, nelle qualità in rubrica indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto, nonché con artifici e raggiri - consistenti nelle condotte sotto specificate, volte tra l'altro a reimpiegare i rifiuti prodotti ditta Edilcar in altri siti napoletani e costituenti rifiuto, quali materiali- di riempimento per l'allestimento della discarica di Chiaiano, nonché nel compimento dei delitti di falso di cui ai capi 7, 8, 9, 10, 11, 12 - realizzavano la discarica di Chiaiano in violazione degli obblighi contrattuali, in difformità dal progetto approvato e, comunque, non a regola d'arte; in particolare:

- ammettevano in cantiere ed utilizzavano nell'esecuzione della discarica materiali difformi dalle previsioni indicate nel "disciplinare degli elementi tecnico prestazionali"; -.
- realizzavano il sistema di impermeabilizzazione non a regola d'arte, utilizzando argilla in quantità e qualità non adeguata, peraltro estratta abusivamente da una cava non autorizzata in località Parapoti Torello di Montecorvino Pugliano (Salerno)previo stoccaggio del materiale nella discarica abusiva di Giugliano di proprietà dei fratelli Carandente;
- realizzavano il sistema di impermeabilizzazione con gradi di addensamento e di compattazione difformi da quanto stabilito nel

progetto, con tessitura disomogenea per la presenza all'interno dei materiali argillosi di elementi estranei di natura non argillosa) e con numerose criticità nella posa in opera del telo in HDPE, anche per la mancanza, in alcune parti, del materassino bentonitico;

- redigevano atti di collaudo non rispondenti al vero;
- così percependo indebitamente ingenti corrispettivi, in frode al commissariato per l'emergenza dei rifiuti in Campania, committente dell'opera.

Inoltre, nel corso della gestione della discarica di Chiaiano, acquisivano un'ulteriore profitto fornendo e contabilizzando i rifiuti derivanti dalla condotta illecita di cui al capo 3) e dalla loro artificiosa miscelazione presso la discarica abusiva dei fratelli Carandente, che venivano spacciati quali materiali idonei all'impiego nella discarica di Chiaiano.

Con l'aggravante derivante dall'aver realizzato la condotta allo scopo di favorire l'attribuzione di ingenti profitti a Carandente Tartaglia Giuseppe, esponente imprenditoriale di rilievo del gruppo camorristico denominato clan Zagaria.

In Giugliano in Campania, Montecorvino Pugliano (SA), e per la discarica di Chiaiano dal 25 marzo 2009 fino al novembre 2011.

Carandente Tartaglia Giuseppe, Carandente Tartaglia Giovanni, Carandente Tartaglia Franco, Carandente Tartaglia Mauro e D'amico Antonio.

5) del reato p. e p. dagli articoli 110, 112, n. 1, 81 capoverso, del codice penale, 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione all'articolo 6 lett. "d" ed "e" della legge n. 210 del 2008 di conversione del decreto legislativo n. 172 del 2008, perché, in concorso ed unione tra loro, smaltivano continuativamente e stabilmente, in modo illecito e clandestino, ingenti quantitativi di rifiuti (terra e rocce), raccolti presso vari cantieri edili, trasportati e gestiti nella discarica abusiva di Giugliano di proprietà e materialmente in uso ai fratelli Carandente Tartaglia e, infine, conferiti nella discarica di Chiaiano.

In Giugliano in Campania e altri luoghi almeno fino al novembre 2011.

Perillo Giovanni,(omissis)

6) del reato p. e p. dall'articolo 110 del codice penale, 81 capoverso, 256, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e articolo 6 del decreto legislativo n. 172 del 2008, comma 1, lett. f) perché, nelle rispettive qualità indicate in rubrica, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, gestivano la discarica di Chiaiano in difformità delle prescrizioni imposte dalla normativa e previste nel progetto, in particolare senza il completamento il sistema di captazione del biogas, come invece da previsioni progettuali dell'AIA.

In Napoli, almeno fino al novembre 2011.

Mirelli Michele, Carleo Carlo, Pagotto Adelio.

7) del reato p. e p. dagli articoli 110, 479, comma 2, del codice penale, perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate in rubrica, in relazione all'argine 26 della discarica di Chiaiano, nell'atto di collaudo funzionale, certificavano falsamente

la conformità delle opere e delle attrezzature agli elaborati di progetto e la esecuzione a regola d'arte dei lavori.

In Napoli il 30 giugno 2010.

Mirelli Michele, Pagotto Adelio.

8) al reato p. e p. dagli articoli 110, 479, comma2, del codice penale, perché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, in relazione all'argine 26 della discarica di Chiaiano, nell'atto di collaudo funzionale, certificavano falsamente la conformità delle opere e delle attrezzature agli elaborati di progetto e la esecuzione a regola d'arte dei lavori.

In Napoli il 13 giugno 2011.

Mirelli Michele, Carleo Carlo, Pagotto Adelio.

9) del reato p. e p. dagli articoli 110, 479, comma2, del codice penale, perché in concorso tra loro nelle qualità sopra indicate, in relazione all'argine 27 della discarica di Chiaiano, nell'atto di collaudo funzionale, certificavano falsamente la conformità delle opere e delle attrezzature agli elaborati di progetto e la esecuzione a regola d'arte dei lavori

In Napoli il 22 luglio 2010.

Mirelli Michele, Perillo Giovanni, Pagotto Adelio.

10) del reato p. e p. dagli articoli 110, 479, comma2, del codice penale, perché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, in relazione al prolungamento dell'argine 27 della discarica di Chiaiano, nell'atto di collaudo funzionale, certificavano falsamente la conformità delle opere e delle attrezzature agli elaborati di progetto e la esecuzione a regola d'arte dei lavori.

In Napoli il 8 aprile 2011.

Mirelli Michele, Carleo Carlo, Pagotto Adelio.

11) del reato p. e p. dagli articoli 110, 479, comma2, del codice penale, perché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, in relazione all'argine 34 della discarica di Chiaiano nell'atto di collaudo funzionale, certificavano falsamente la conformità delle opere e delle attrezzature agli elaborati di progetto e la esecuzione a regola d'arte dei lavori.

In Napoli il 13/12/10

Mirelli Michele, Carleo Carlo, Pagotto Adelio.

12) del reato p. e p. dagli articoli 110, 479, comma2, del codice penale, perché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, in relazione all'argine 36 della discarica di Chiaiano, nell'atto di collaudo funzionale, certificavano falsamente la conformità delle opere e delle attrezzature agli elaborati di progetto e la esecuzione a regola d'arte dei lavori.

In Napoli il 30 dicembre 2010.

Il decreto che dispone il giudizio comprende altresì le contestazioni nei confronti delle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001: Ibi Idroimpianti.

- dell'illecito p. e p. dagli articoli 5, 6, 21, 24, 24 ter, 25 undecies, comma 2, lett. b) ed f) e comma 6, decreto legislativo n. 231 del 2001, perché si giovava di più delitti commessi in suo vantaggio, ed in particolare attraverso i rapporti con Carandente Tartaglia Giuseppe, otteneva l'appalto per la realizzazione e la gestione della discarica di Chiaiano, oltre a conseguire un profitto di rilevante entità per effetto della commissione dei delitti meglio indicati nei precedenti capi 1), 2), 3), 4), 5) commessi dall'amministratore di fatto della società, individuabile in D'Amico Antonio, e dal direttore tecnico Diener Vitale.

In Napoli, con condotta sino al novembre 2011.

Edilcar di Franco Carandente & C. s.a.s., già Edilcar Srl

dell'illecito p. e p. dagli articoli 5, 6, 21, 24, 24 ter, 25 undecies, comma 2, lett. b) ed f) e comma 6, decreto legislativo 231 del 2001, perché si giovava di più delitti commessi in suo vantaggio, ed in particolare grazie all'affiliazione di Carandente Tartaglia Giuseppe alla criminalità organizzata, otteneva numerose commesse per lavori pubblici connessi con la gestione dei rifiuti e l'attività edile in Campania, assumeva un rapporto privilegiato con la Fibe-Fisia SpA ed otteneva il sub-appalto per la realizzazione e la gestione della discarica di Chiaiano, oltre a conseguire un profitto di rilevante entità per effetto della commissione dei delitti meglio indicati nei precedenti capi 1), 2), 3), 4), 5) commessi dall'amministratore di fatto della società, individuabile in Carandente Tartaglia Giuseppe.

L'indagine ricostruisce l'esistenza di un'associazione dedita alla truffa ai danni dei pubblici committenti (nella fattispecie il commissariato emergenza rifiuti), al traffico illecito di rifiuti e ad una serie di falsità funzionali ad occultare gli illeciti-scopo, al fine di proseguire senza interferenze i lavori relativi alla discarica di Chiaiano e ad ottenere i pagamenti dei SAL (stati avanzamento lavori). Si tratta di ipotesi di reato emerse dalle lunghe e complesse attività di polizia giudiziaria, confortate, in relazione ad alcuni aspetti tecnici decisivi, dalla articolata relazione peritale depositata dall'ing. Boeri, perito nominato in sede di incidente probatorio.

La vicenda relativa alla realizzazione e alla gestione della discarica di Chiaiano si intreccia e sovrappone con gli interessi economico finanziari della famiglia Carandente Tartaglia consentendo di individuare, da un lato, la fitta rete di appoggi e di influenze di cui questo gruppo aveva usufruito nel tempo per aggiudicarsi una parte considerevole dei lavori (direttamente in appalto o in sub appalto) deliberati dal commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania, dall'altro, l'evidente sussistenza di un legame con la criminalità organizzata campana. Sviluppando le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo il quale, benché interamente appartenente all'ambiente criminale, era stato prima di tutto uno storico imprenditore campano nel settore dei rifiuti, è stato possibile ricostruire l'articolato meccanismo con cui l'assegnazione degli appalti per la realizzazione e gestione delle discariche in Campania spesso avveniva a favore della IBI Idroimpianti SpA con conseguente sub-appalto alla Edilcar della famiglia Carandente Tartaglia.

La presenza nei lavori per la discarica di Chiaiano dell'impresa Edilcar, facente capo alla famiglia Carandente Tartaglia ha altresì reso necessario approfondire

il profilo imprenditoriale e criminale degli indagati poi imputati, consentendo di ricostruire un spaccato della storia dell'emergenza rifiuti in Campania. Nel caso di specie sono emersi gli interessi delle famiglie criminali Zagaria e Mallardo nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti e nella acquisizione di terreni e cave per le discariche e le piazzole idonee ad ospitare le ecoballe. Il successivo corso delle indagini ha consentito di ricostruire e avvalorare il modus operandi del gruppo facente capo ai Carandente nella specifica vicenda relativa ai lavori della discarica di Chiaiano: è emerso nella indagine come non solo fosse stata creata una vera e propria discarica abusiva, ma fosse stato gestito, nel tempo, un ingente traffico di rifiuti generato da qualsiasi lavoro ottenuto in appalto dalla Edilcar o da suoi danti causa, permettendo ai suoi titolari guadagni e profitti illeciti doppi.

L'ordinanza cautelare, dunque, muovendo dall'inquadramento della figura del principale indagato, Giuseppe Carandente Tartaglia e del gruppo imprenditoriale che egli gestiva con i suoi fratelli, delinea le condotte ed i rapporti con l'ambiente del crimine organizzato per poi ricostruire l'intreccio della sua storia personale con l'affare della discarica di Chiaiano, descrivendo gli elementi a sostegno delle imputazioni specifiche.

Il processo risulta di particolare interesse perché consente ancora una volta di delineare come la criminalità organizzata è innanzitutto "impresa" e come impresa si comporta, incidendo economicamente sui mercati e alterando il principio di eguaglianza, autoalimentando conseguentemente il sistema illegale mafioso: Giuseppe Carandente Tartaglia è da ricondurre alla figura del camorrista-imprenditore perfettamente inserito nelle dinamiche del clan per conto del quale e grazie al quale lavora, ma anche con il quale divide i proventi della propria attività; ci si riferisce in questo caso alle imputazioni relative alla contestazione associativa.

Gaetano Vassallo, nel fissare il periodo iniziale delle notizie a sua conoscenza nel 1994, epoca in cui era stato dichiarato il primo stato emergenziale, pone subito in grande evidenza la figura imprenditoriale di Giuseppe Carandente Tartaglia, qualificandolo quale diretta espressione economica della famiglia Zagaria. Le imprese riconducibili alla famiglia Carandente Tartaglia indicate dal collaboratore sono dedite, sia a lavori di movimentazione terra, che al trasporto dei rifiuti su gomma. Tali circostanze, di fatto, trovano ampio riscontro oggettivo nelle due società riconducibili ad uno dei componenti della predetta famiglia, Giuseppe Carandente Tartaglia: nella Edilcar s.a.s. di Franco Carandente & C, che aveva operato prevalentemente nel settore movimentazione terra per la realizzazione dei siti gestiti dalla società Fibe, nonché nella società Edilcar Srl di Giuseppe Carandente, quale partecipa nel consorzio Compagnia Generale Trasporti per l'Ecologia società consortile a responsabilità limitata (C.G.T.E.), organismo del quale Giuseppe Carandente Tartaglia è risultato essere presidente del consiglio di amministrazione.

Emerge immediatamente, dunque, nelle dichiarazioni del collaboratore, la triangolazione fra imprenditore - criminalità organizzata - istituzione (tale, in senso atecnico, deve ritenersi il ruolo di Impregilo e di Fibe, in quanto incaricata probabilmente del più rilevante servizio pubblico per la generalità dei consociati campani). E' specificato il rapporto imprenditoriale e criminale con la

IBI Idrobioimpianti, indicata come B&B, impresa leader del settore, a sua volta in rapporto con Zagaria. Vassallo dunque delinea una società di fatto fra Pasquale Zagaria e Carandente Tartaglia Giuseppe, uno stabile rapporto corruttivo di questa entità economica e imprenditoriale con un importante imprenditore di Fibe-Fisia, e la partnership della IBI Idrobioimpianti in alcuni strategici appalti o lavori da effettuare nel periodo dell'emergenza rifiuti.

Dal punto di vista degli interessi criminali, il collaboratore delinea il ruolo centrale della famiglia Zagaria, strategicamente impegnata nel settore, e capace di gestire accordi corruttivi ed equilibri con altre organizzazioni attive sul territorio, in particolare con i Bidognetti ed i Mallardo, clan territorialmente competenti per il controllo delle zone maggiormente interessate (fra Giugliano e Villa Literno) dall'intervento straordinario per il reperimento di discariche, siti per il deposito delle ecoballe, trasporti urgenti e movimento terra.

In più di una dichiarazione i collaboratori di giustizia hanno fatto riferimento ad un consistente rapporto imprenditoriale tra le imprese dei fratelli Carandente Tartaglia e la Fibe.

Tale rapporto, evidentemente, rappresenta il presupposto di fatto dell'intera ricostruzione operata dai collaboratori, dal momento che solo ipotizzando una significativa collaborazione imprenditoriale tra la Fibe ed il Carandente può essere spiegata la relativa tranquillità che sembra aver caratterizzato le attività della Fibe-Fisia nel territorio e l'assenza di eclatanti conflitti tra i gruppi criminali locali e le imprese impegnate nel settore.

La possibilità di 'consegnare' attraverso le imprese del Carandente Tartaglia alla medesima criminalità organizzata una parte delle risorse pubbliche ottenute da Fibe-Fisia in relazione alla gestione dei rifiuti in Campania ha evidentemente enfatizzato il ruolo di 'intermediario' del Carandente, così come descritto dai collaboratori di giustizia, depotenziando sul territorio le possibili pretese minacciose o violente da parte della criminalità organizzata.

Al fine di verificare la consistenza delle attività eseguite dalle società riconducibili ai fratelli Carandente ed in particolar modo al più volte richiamato Giuseppe, individuato quale socio di fatto di Pasquale Zagaria, gli inquirenti hanno richiesto alla società Fibe la consegna dei contratti attestanti i rapporti lavorativi con l'imprenditore e/o le società a lui facenti capo.

La Fibe, con nota dell'11 giugno 2012, consegnava un elenco dettagliato dei contratti /ordini intercorsi con la Edilcar Srl di Carandente Tartaglia Giuseppe, la Edilcar s.a.s. di Franco Carandente Tartaglia e C. ed il consorzio C.G.T.E di cui Carandente Tartaglia Giuseppe era presidente del consiglio di amministrazione.

Gli atti contrattuali acquisiti comprendono ben 63 rapporti giuridici distinti per prestazioni d'opera in: "trasporti - movimento terra, fornitura materiali e noleggio mezzi".

Ma il processo in oggetto assume altresì rilievo in relazione a profili precipuamente ambientali come emerge nell'audizione del 3 novembre 2015 del sostituto A. Ardituro: "(...) Chiaiano presenta invece dei profili ambientali significativi, perché dalle indagini emerge come nel realizzare la discarica risparmiino sui materiali, c'è un problema enorme di impermeabilizzazione della discarica che abbiamo accertato anche con una perizia, perché c'era un

problema di utilizzazione di argille non di primo livello, ma rimiscelate con frammenti di edilizia attraverso un'attività che si svolgeva a Giugliano presso un terreno nella disponibilità della famiglia Carandente, quindi, invece di utilizzare l'argilla per l'impermeabilizzazione, utilizzavano questo materiale misto che non aveva le stesse caratteristiche...C'erano dei problemi di realizzazione concreta dell'impermeabilizzazione per esempio nella individuazione delle guaine, nella sovrapposizione, quindi anche problemi tecnici, e sono state individuate delle responsabilità delle commissioni di collaudo che invece accertavano la perfetta regolarità della realizzazione di questa discarica(...)."

Nel corso delle indagini preliminari è stato disposto un accertamento peritale nelle forme dell'incidente probatorio e dunque dinanzi al giudice nel contraddittorio delle parti. Appare interessante riportare quali siano state le conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Gip.

Al perito sono stati posti quesiti volti: A) ad accertare la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione della discarica; B) a stabilire se la posa in opera del materiale fosse da ritenersi o meno a regola d'arte; C) a controllare il rispetto delle norme vigenti circa la realizzazione e la gestione delle discariche dei rifiuti solidi urbani ed il rispetto e la corretta applicazione delle norme per l'accettazione dei materiali in cantiere; D) a verificare le caratteristiche di impermeabilizzazione delle argille impiegate per la realizzazione del pacchetto impermeabilizzante e l'identificazione delle cave di provenienza delle argille medesime.

Il perito ha osservato che l'indagine geoelettrica effettuata è stata in grado di fornire elementi circa la tenuta del pacchetto impermeabilizzante: dalla stessa è emersa una anomalia resistiva con valori elevati di resistività. Tale situazione ha trovato conferma nella presenza di biogas di entità consistente, nel corso della perforazione dei sondaggi geognostici (porzione ovest della discarica) perforati all'esterno del sistema di impermeabilizzazione laterale della discarica. Dai risultati delle verifiche condotte con gli accertamenti di campagna e da quelli delle ulteriori prove condotte in laboratorio è emerso che, sebbene il materiale argilloso utilizzato per formare il corpo della barriera impermeabilizzante e del fondo della discarica, per sua natura, composizione chimica e mineralogica e caratteristiche geotecniche, fosse risultato, in linea di larga massima, idoneo a garantire la sicurezza ambientale, l'effettiva idoneità avrebbe dovuto passare attraverso un impiego della materia prima secondo le norme UNI di riferimento e le migliori regole dell'arte. Sono inoltre stati rilevati corpi estranei denotanti scarsa cura nella fase di gestione degli stoccaggi in cantiere o di miscelazione in altre fasi preliminari alla loro fornitura. I materiali artificiali utilizzati per la realizzazione della barriera impermeabilizzante, quali geocomposito bentonitico e geomembrana in HDPE, sono risultati, anch'essi in linea di massima, idonei alle norme UNI di riferimento, ma hanno mostrato criticità nella posa in opera in quanto non eseguita a regola d'arte. Le verifiche dirette condotte sull'impianto di discarica e quelle di laboratorio hanno provato in molti casi, come meglio descritto nella relazione Peritale, significative difformità rispetto ai dati di progetto, tali da far ritenere le parti esplorate non realizzate a regola d'arte, soprattutto per quanto

concerne il loro grado di addensamento e compattazione. Le argille impiegate nella realizzazione delle arginature presentavano una tessitura disomogenea per la presenza, al loro interno, di blocchi di dimensioni decimetriche ed elevati valori di permeabilità attribuibili, anche, ai cedimenti differenziali causati da disomogenei comportamenti degli ammassi. Con riferimento al coefficiente di permeabilità relativo della barriera impermeabile l'analisi effettuata ha evidenziato valori di permeabilità difforni dalle previsioni legislative e dagli atti di gara. Con riferimento alla efficienza del costipamento delle argille i risultati hanno evidenziato il non raggiungimento degli *standard* in alcuno degli otto punti di controllo eseguiti su otto ordini di gradonatura. Anche l'esame a vista ha fatto registrare discontinuità, negli ammassi, di dimensioni centimetriche che provano l'inefficienza del sistema di posa in opera del materiale, con granulometria non idonea ad ottenere il costipamento necessario. Con riferimento poi alle geo-membrane impermeabilizzanti, poste a copertura della barriera in argilla, lateralmente al corpo di discarica, l'analisi condotta dal perito ha evidenziato una serie di criticità derivanti anche in tal caso da una non corretta esecuzione delle saldature, situazione che impedisce, di fatto, il collaudo in pressione della saldatura stessa. Inoltre le prove dimensionali sui campioni di saldatura a doppia pista hanno presentato una serie di difformità geometriche rispetto ai limiti previsti dalla Normativa. Le prove di resistenza eseguite sulle geomembrane hanno avuto esito, negativo in quanto non hanno superato il collaudo. I risultati della prova di resistenza a sfogliamento, pertanto, sono difforni dalle previsioni progettuali. Le prove di impermeabilità in pressione effettuate sulle geomembrane non sono state superate. Infatti le prove di permeabilità in pressione hanno evidenziato la presenza di una serie di difformità rispetto alla norma per alcune saldature esaminate. In particolare, sono stati individuati difetti sui giunti di saldatura che non erano emersi durante l'esame visivo. La principale criticità ha riguardato la presenza, sulla saldatura interna, non visibile, di tratti di geomembrana non saldati. Dette criticità, oltre ad impedire la possibilità di eseguire la prova di permeabilità in pressione e, quindi, il collaudo della saldatura, possono favorire fenomeni di scollamento fra i due teli saldati in presenza di tensioni sul telo. Dalle verifiche eseguite *in situ* sul geocomposito bentonitico in corrispondenza dell'ultimo tratto del gradone n. 27, parete est, in prossimità dell'inizio della parete sud della discarica è stata accertata l'assenza, nel pacchetto di impermeabilizzazione sintetica, dell'elemento materassino bentonitico, per un tratto di lunghezza di circa 4,70 metri. Tale assenza è stata registrata per tutta la parte sommitale del gradone e lungo i fianchi dello stesso, almeno per la parte visibile non ancora coperta da rifiuti. Elementi di criticità sono emersi anche in relazione alla posa in opera del materassino bentonitico non essendo rispettati i requisiti minimi di sovrapposizione, ciò rendendo meno efficace il pacchetto di impermeabilizzazione sintetica, criticità che può determinare un diretto contatto dei fluidi di percolazione con la barriera minerale in argilla compattata ove si registri una contestuale presenza di geomembrana con difetti (perforazioni o lacerazione del telo) possibili durante la messa a dimora dei rifiuti. Con riferimento poi alle verifiche eseguite sui certificati di fabbrica relativi al geocomposito bentonitico, certificazioni reperite all'interno dei

documenti di collaudo in corso d'opera, l'analisi tabellare ha evidenziato, per i materiali utilizzati in cantiere, valori non in linea con quanto richiesto nel disciplinare degli elementi tecnico prestazionali. In particolare, l'analisi del geocomposito bentonitico (PCL) rileva che il materassino bentonitico utilizzato possiede un contenuto di bentonite inferiore rispetto ai valori richiesti in capitolato. Per quanto concerne la composizione mineralogica della bentonite è stato registrato un contenuto minore di montmorillonite presente nel geocomposito utilizzato, rispetto alle specifiche di capitolato. Anche l'indice di rigonfiamento è inferiore rispetto a quello indicato nelle specifiche di progetto. In sintesi, la posa in opera dei materiali oggetto di analisi è stata ritenuta, per la parte esaminata, eseguita non a regola d'arte; per la efficienza del costipamento e la conducibilità idraulica in sito degli strati costipati è stato espresso un giudizio largamente insufficiente e, comunque, di difformità rispetto alle prescrizioni di legge ed al disciplinare degli elementi tecnico prestazionali. Le indagini indirette consistenti nella realizzazione di stendimenti geoelettrici, hanno permesso di individuare anche anomalie di resistività elettrica esterne al corpo di discarica. I sondaggi effettuati al fine di verificare la presenza di biogas e/o percolato esternamente al corpo di discarica hanno permesso di riscontrare criticità nell'esecuzione delle prove stesse, per la presenza di risalita di biogas di discarica all'interno delle tubazioni di rivestimento dei sondaggi in parola. La situazione descritta evidenzia il passaggio di biogas, in profondità, dall'interno della colmata verso l'esterno, causata da possibili discontinuità presenti nel pacchetto impermeabilizzante costituito da materiali sintetici e argilla compattata, posto a protezione del corpo di discarica. Ciò è da porsi in nesso di causalità con le criticità rilevate in merito all'esecuzione della barriera impermeabilizzante; ovvero, con il fatto che la struttura in parola, non essendo stata effettuata a regola d'arte, può determinare la fuoriuscita di composti inquinanti esternamente al corpo di discarica.

L'audizione del procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Melillo del 25 ottobre 2017 ancora una volta conferma il legame che esiste tra le vicende giudiziarie ora esaminate: "... La Commissione, quindi, conosce perfettamente la capacità di intersecazione delle dinamiche mafiose con le pulsioni illecite del mercato delle imprese, che si realizzano direttamente ed esclusivamente all'interno del ciclo legale di trattamento dei rifiuti. Conoscete fin troppo bene le vicende della Fibe-Fisia ed Edilcar, gli appalti di Chiaiano, la gestione della discarica di Chiaiano. Un imprenditore, che il mio ufficio ha chiesto di processare per il delitto di associazione mafiosa, riceveva 63 contratti dalla concessionaria Fibe-Fisia. Siamo del tutto all'interno dell'esercizio del ciclo legale. Non credo di dover aggiungere molto alle conoscenze della Commissione su quello che ha significato sempre in questa dimensione la parallela e quasi concorrenziale manovra che ruotava intorno al consorzio Eco4, che è poi stato al centro anche della vicenda processuale che ha riguardato e tuttora riguarda, dopo la condanna in primo grado, l'ex Sottosegretario Cosentino.

Vi sono vicende che, invece, rendono assolutamente palese come il ciclo di gestione di interessi mafiosi possa sovrapporsi e dominare il ciclo legale. Da

questo punto di vista, c'è la discarica che in quell'indagine primordiale, ancora citata ogni tanto, aveva il nome di Sestri, e che ora si chiama Resit, cioè la discarica di Giugliano, dove è stato nel tempo versato, da imprese controllate, direttamente fiduciarie di organizzazioni mafiose, come la facente capo a Francesco Bidognetti, circa un milione di tonnellate di rifiuti.

E ci sono vicende che dimostrano ancora più intensamente e significativamente il rapporto che intercorre tra il costo del ciclo legale e l'intervento di fattori distorsivi, legati contemporaneamente all'agire delle organizzazioni mafiose, da un lato, e a distorsioni delle funzioni pubbliche di segno corruttivo.

La vicenda ecoballe di Villa Literno è, da questo punto di vista, straordinariamente eloquente. Il ruolo dell'allora sindaco Fabozzi sul versante politico amministrativo e sul versante imprenditoriale agiva in modo concorrenziale. C'era il solito Carandente Tartaglia, che non è una figura secondaria. Per un certo periodo, in quegli anni ha rivestito anche la funzione di presidente del consorzio campano delle aziende di trasporto nel settore dei rifiuti. Stiamo parlando di una figura che ha assunto funzioni di rappresentanza degli interessi di categoria.

E poi c'erano figure che agivano sul versante prettamente mafioso, che erano, da un lato, Schiavone e, dall'altro, Zagaria, che addirittura si muovevano in modo concorrenziale. Uno mirava al controllo dell'affare delle ecoballe, anche lì tutto interno a un ciclo legale dei rifiuti, mediante appunto l'interposizione delle imprese di Carandente Tartaglia; dall'altro lato, vi era invece il tentativo di gestione tutta liternese attraverso il fitto dei terreni dell'imprenditore Malinconico, invece collocato sotto l'egida mafiosa della famiglia Schiavone, e di Antonio Iovine per certi versi... (...)."

6.2.5 La vicenda giudiziaria "ex Resit"

Con riferimento agli imprenditori contigui o intranei alla camorra che lavorano nel settore dei rifiuti il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Giovanni Melillo in data 25 ottobre 2017 così si esprime: "...Si tratta di figure che possono essere studiate anche sulla base di documenti sottratti alla disputa del processo, perché in alcuni casi hanno ormai raggiunto maturità di decantazione dalle prospettazioni unilaterali del pubblico ministero significative...."

La considerazione è particolarmente utile rispetto al lavoro svolto dalla Commissione ed è del tutto condivisibile: al di là infatti degli esiti processuali delle singole vicende giudiziarie di cui si discute, è possibile ed utile delineare siffatte figure che "hanno popolato e popolano" i processi e tipizzarle in qualche modo per meglio comprendere e descrivere il fenomeno che è oggetto di osservazione della Commissione.

Il processo cosiddetto "ex Resit" offre sicuramente la possibilità di realizzare siffatta operazione.

Così il sostituto procuratore della procura presso il tribunale di Napoli Alessandro Milita nell'audizione del 7 ottobre 2015 sul processo della discarica ex Resit e sulla figura di Cipriano Chianese: "... L'imputato principale era notissimo come uno dei *broker*, oltre che smaltitore, più importanti d'Italia. La

sua fama nel settore era molto alta, trattandosi, tra l'altro, di un settore particolare, quindi non aperto a tutti, ma solo agli addetti ai lavori. Insomma, non era sorprendente, per cui chiunque si relazionava con costui aveva la capacità di farlo conoscendone quantomeno la fama, al di là del fatto che si trattava di una persona già condannata con sentenza passata in giudicato ovvero assolta da accuse precedenti.(...) Considerate, comunque, che questa è la ricostruzione di circa 20 anni di attività della discarica (...) Per esempio, nelle perquisizioni presso il suo studio è stata trovata una bozza informale e rivisitata di questa Commissione, che evidentemente non era un documento ufficiale (...) nel 1994 stava tentando di diventare consulente del Ministero dell'ambiente, anche se non saprei a quale livello..."

La circostanza che il processo cosiddetto ex Resit riguardi, come detto, circa venti anni della storia della discarica permette di comprendere come sia stato oggetto di approfondimento anche della Commissione della precedente legislatura.

Ed infatti nel corso dell'audizione del 10 ottobre 2010 dinanzi alla Commissione della XVI legislatura il sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli Alessandro Milita, aveva già descritto l'indagine relativa al procedimento n. 36856/01 RGNR., definendola "un caso paradigmatico". Aveva evidenziato, con riferimento alla fase processuale in atto, che la gran parte degli imputati (38) erano stati rinviati a giudizio per la celebrazione del processo dinanzi alla Corte d'assise di Napoli per il reato di disastro ambientale e avvelenamento delle falde acquifere, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 7 legge 203 del 1991, in quanto commesso al fine di agevolare il clan dei casalesi. Ulteriori contestazioni riguardavano le fattispecie penali di riciclaggio, estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, truffa ai danni dello Stato, traffico organizzato di rifiuti, violazione di sigilli e una molteplice serie di falsi ideologici commessi in particolare da un ex sub commissario dell'emergenza rifiuti partenopea.

Già nell'anno 2010 il processo nella sua fase dibattimentale era in corso da circa un anno e mezzo, presentando una complessità eccezionale in ragione altresì del numero degli imputati e del numero e della qualità delle imputazioni. Precisava altresì il sostituto che per tre imputati e precisamente Bidognetti Francesco, figura apicale nell'organizzazione e ideatore della gestione centralizzata del clan dei casalesi del traffico di rifiuti dal nord Italia fino al Meridione, Pinto Domenico, ex presidente del Consorzio Napoli 3 e Valente Giuseppe, presidente del Consorzio Ce4 e Presidente della società a responsabilità limitata di cui erano soci i tre consorzi di Napoli 1, Napoli 3 e Ce4 era in corso la celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato dinanzi al Gup del tribunale di Napoli.

Già nella precedente relazione dunque si operava il riferimento alle imputazioni oggetto del processo, imputazioni che in questa sede appare opportuno anche se sinteticamente richiamare. In primo luogo, è stato contestato a Facchi (sub commissario emergenza rifiuti), Chianese (amministratore della Resit Srl), Santillo, Frattaruolo, Buonomo, Di Meo, Alfani (incaricati dal Chianese per la redazione di relazioni tecniche) e Pinto (presidente del consorzio Na3) il reato di truffa ai danni dello Stato e abuso d'ufficio, aggravati dal metodo mafioso,

truffa consistita nell'aver posto in essere una serie di artifici e raggiri finalizzati all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi ideologicamente falsi onde smaltire i rifiuti provenienti dalla gestione commissariale e i rifiuti speciali anche pericolosi provenienti da privati presso le discariche della Resit Srl amministrata da Chianese Cipriano, il tutto inducendo in errore il commissario di governo in merito alla sussistenza delle condizioni per l'utilizzo delle discariche e, quindi, dell'autorizzazione alla spesa. L'illecito smaltimento sarebbe costato al commissario di governo circa 37 milioni di euro. Una parte di tale somma (17 milioni circa) sarebbe stata effettivamente liquidata e corrisposta. La residua parte sarebbe stata oggetto di distinte illecite azioni civili monitorie esperite da Chianese Cipriano (a nome della Resit Srl) nei confronti sia dell'Impregco che del Consorzio Na3. La truffa sarebbe stata consumata attraverso atti ideologicamente falsi, con i quali sarebbero stati emessi provvedimenti autorizzativi all'utilizzo delle discariche Resit per lo smaltimento dei rifiuti suddetti. In tal modo, sarebbero state, quindi, realizzate e gestite quattro discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi e non, in località Scafarea nel comune di Giugliano. Sono state poi contestate a Facchi, Chianese, Valente Giuseppe, quest'ultimo quale presidente del consorzio Impregco, una serie di truffe ai danni dello Stato consumate attraverso una pluralità di artifici e raggiri successivi all'emanazione di provvedimenti autorizzativi ideologicamente falsi (legittimanti lo smaltimento di rifiuti provenienti dalla gestione commissariale e di rifiuti speciali provenienti dai privati presso i siti della Resit Srl). Veniva, dunque, indotto in errore il commissario di governo in merito al valore degli smaltimenti (attraverso la predisposizione di false fatture e la mancata registrazione dei dati esatti relativi agli smaltimenti nei registri dei rifiuti) e così procurato un ingiusto profitto a Chianese Cipriano, con corrispondente ingente danno patrimoniale al pubblico erario. Con le aggravanti di aver agito con metodo mafioso, assoggettando le comunità locali agli interessi mafiosi, e di aver agito unitamente ai concorrenti al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata clan dei casalesi, creando slealmente un monopolio di impresa nel settore attuato attraverso una transazione clandestina - con devoluzione illecita dei relativi costi ai danni dello stato - tra due diversi gruppi esponenti del potere mafioso, l'uno rappresentato dal Chianese, l'altro dal Valente, così sanando le relative frizioni e risolvendone il contrasto, in modo da ricavarne uno stabile finanziamento per il gruppo mafioso ed un profitto criminale per i corresponsabili.

Ancora, sono stati contestati i falsi ideologici funzionali alla consumazione dei reati di truffa descritti. È stato, inoltre, contestato il reato di disastro ambientale aggravato dal metodo mafioso nei confronti di numerosi soggetti (Alfani Remo, Barbato Giuseppe, Bidognetti Francesco, Buonomo Attilio, Cerci Gaetano, Chianese Cipriano, De Santis Vincenzo, Di Cicco Carmine, Di Marino Luigi, Di Meo Mosè, Facchi Giulio, Ferrante Giovanni, Frattaruolo Antonio, Giordano Giuseppe, Mazza Bruno, Menale Filomena, Pezone Luigi, Pinto Domenico, Roma Elio, Roma Generoso, Roma Raffaele, Sagliocco Lucio, Santillo Enrico, Sarno Giancarlo, Vetrano Carlo).

Gli imputati sono stati considerati espressione di diversi centri di potere. Il primo e più importante è costituito dalla componente camorristica riconducibile

a Bidognetti Francesco e Cerci Gaetano, i quali (attraverso la società «Ecologia 89» ed altre analoghe strutture, aventi lo scopo di dare copertura formale alla gestione mafiosa del ciclo trans regionale di smaltimento dei rifiuti) operavano in regime di monopolio e consentivano lo smaltimento abusivo in discariche campane, in particolare nelle aree di Giugliano, di quantitativi ingenti di rifiuti in un arco temporale compreso tra il 1988 e il 1994. Chianese viene indicato come l'artefice della gestione mafiosa del ciclo dei rifiuti per aver effettuato smaltimenti illeciti nei siti delle società a lui riconducibili (Setri, Cimevi e poi Resit Srl). In questo sistema illecito, Roma Elio, Roma Generoso e Roma Raffaele sono stati individuati, secondo la prospettazione accusatoria, quali stabili trasportatori di rifiuti prodotti dagli industriali italiani e smaltiti presso le discariche abusive. Specifiche responsabilità sono state attribuite anche a pubblici ufficiali in servizio presso la provincia di Napoli, i quali avrebbero concorso attraverso condotte commissive ed omissive, ad agevolare le condotte illecite.

Nella contestazione sono ricomprese diverse figure che vanno dagli organi di controllo a soggetti di rilievo operanti nella struttura commissariale, a professionisti incaricati di redigere perizie.

Si riporta integralmente, come già nella precedente relazione, l'ultima parte dell'imputazione del capo 35) dalla quale si comprendono le dimensioni dell'inquinamento: "(...) intenzionalmente alteravano gravemente - in ragione della rilevante vastità dell'inquinamento dell'area Resit (pari a circa 21.4 ettari), della durata ultraventennale degli smaltimenti di rifiuti pericolosi congiunti alle altre tipologie, dell'immensa quantità di percolato veicolabile nel sottosuolo (stimata in complessive 57.900 tonnellate), della previsione della contaminazione del percolato almeno fino al 2080, delle quantità dei rifiuti smaltiti pari ad almeno 806.590 tonnellate (di cui 99.400 tonnellate smaltiti in rilevato), della pericolosità e commistione dei rifiuti ivi smaltiti (pari a circa 341.000 tonnellate riguardo ai rifiuti speciali pericolosi, principalmente smaltiti negli invasi cosiddetti I e II categoria e sotterrati nelle aree esterne agli invasi; pari a circa 160.500 tonnellate riguardo ai rifiuti speciali non pericolosi, principalmente smaltiti nell'invaso cosiddetta cava X, in parte, ed in rilevato su tutta l'area; pari a circa 305.050 tonnellate riguardo ai rifiuti RSU ed assimilabili, principalmente smaltiti negli invasi Cd. cava X, in parte, e cava Z), della vastità e profondità dei luoghi coinvolti dagli smaltimenti illeciti (dal fondo degli invasi, posto fino a circa -28 metri dal piano campagna, sino al rilevato, per altri 7-9 metri), della localizzazione dei rifiuti maggiormente pericolosi (come quelli prodotti da Acna, stimati tra i -12 metri e i -18 metri dal piano campagna, per l'invaso II categoria; tra -8 metri e -20 metri dal piano campagna, per l'invaso di I categoria), dell'assenza di presidi tecnici per gli invasi, delle modalità abusive degli smaltimenti, della presenza di almeno un pozzo disperdente entro l'area Resit, foriero di accelerazione antropica, dell'elevata possibilità di fratturazione della formazione tufacea al di sotto degli invasi, unica barriera naturale tra gli invasi e la falda - per i conseguenti effetti sull'acqua, sulla vegetazione e sull'uomo - le matrici ambientali e precisamente:

la vegetazione ad uso agricolo in zona, altamente stressata e soggetta a fitopatie causa migrazione laterale del biogas per la fessurazione e stratificazione del

terreno e l'assenza di adeguati impianti di raccolta, captazione del biogas, l'assenza di impermeabilizzazione, con inquinamento anche dei terreni confinanti (con violazione capo 4.2.3.3.f. DCI del 27.07.84 e succ. mod. e capo 2.6 allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003). Il terreno, contaminato da percolato, in più punti e a più profondità del sottosuolo; l'acqua di falda inquinata, con rischio per l'agricoltura, per la salute animale e, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006), la salute umana, se assunta per contatto diretto, soprattutto per la presenza di alifatici clorurati cancerogeni (n. 44 tricloroetilene e n. 45 tetracloroetilene della tab. 2 all. 5 decreto legislativo n. 152 del 2006) e da alifatici clorurati non cancerogeni (n. 50 1,2-dicloropropano, stessa tab.); per la presenza di alcune sostanze, tra quelle indagate, con concentrazioni oltre il limite tabellare dell'allora vigente decreto ministeriale n. 471 del 1999 (1,2-dicloropropano, tri-tetra-cloroetilene) (già in violazione dell'allora vigente capo 4.2.2.c. della DCI 27 luglio 1984) per superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee prelevate dai pozzi e per i parametri ferro, manganese, nitriti, tra quelli analizzati, ai sensi della tabella 2, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza che vi sia stato un intervento di messa in sicurezza e di bonifica, così come imposto, in ultimo dal decreto legislativo n. 152 del 2006, titolo V, parte IV, inquinamento in atto della falda acquifera destinato inesorabilmente ad aumentare negli anni per la progressiva infiltrazione dell'enorme quantità di percolato accumulato entro gli invasi non confinati artificialmente. Così cagionando intenzionalmente il disastro ambientale, e l'avvelenamento della falda acquifera sottostante ai siti di discarica - falda in progressivo deficit idrico e sempre più compressa per la vicinanza del mare e per l'intrusione salina - acqua fortemente emunta in zona per l'attività agricola e industriale, nonché per scopi alimentari della popolazione residente nel comprensorio limitrofo, composta da un numero imprecisato di persona, con futura contaminazione della falda anche oltre i confini della provincia di Napoli. Con l'aggravante di cui all'articolo 434, comma 2, essendosi effettivamente verificato il disastro. Con le aggravanti di aver agito con metodo mafioso, assoggettando le comunità locali agli interessi mafiosi nonché di aver agito al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata clan dei casalesi ed il clan alleato denominato Mallardo, creando slealmente un monopolio di impresa nel settore attuato attraverso l'abbattimento dei costi di smaltimento, in modo da ricavarne uno stabile finanziamento per il gruppo mafioso ed un profitto criminale per i corresponsabili.

In Giugliano ed altre località della provincia di Napoli e Caserta, dalla metà degli anni '80 avvelenamento e disastro permanente con picco della contaminazione e dell'avvelenamento della falda acquifera previsto al più entro il 2064, quando anche la naturale e più lenta migrazione dell'enorme massa di percolato stagnante raggiungerà la falda sottostante gli invasi Resit e si aggungerà alla contaminazione in atto."